



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore III – Urbanistica

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE

SERVIZIO DI CONTENIMENTO ZANZARE

Interventi larvicidi e adulticidi
Triennio 2025 - 2027

<h2>CAPITOLATO D'ONERI</h2>

LA DIRIGENTE
IL RUP
Arch. Paola TARDITO

INDICE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI	pag.3
Art. 1 - Oggetto e durata del servizio	pag.3
1.1 AFFIDAMENTO	pag.3
1.2 OBBLIGHI GESTIONALI GENERALI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA	pag.4
1.3 ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA	pag.5
Art. 2 - Importo del contratto	pag.6
Art. 3 - Costi della manodopera e CCNL applicabile	pag.6
Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto	pag.7
Art. 5 - Coperture assicurative	pag.7
Art. 6 - Avvio dell'esecuzione delle prestazioni. Sospensione del servizio	pag.8
Art. 7 - Subappalto	pag.9
Art. 8 - Modifica del contratto in corso di esecuzione	pag.9
Art. 9 - Verifica di conformità	pag.9
Art. 10 - Revisione prezzi	pag.9
Art. 11 - Pagamenti. Tracciabilità dei flussi finanziari. Fatturazione	pag.10
Art. 12 - Penali	pag.10
Art. 13 - Riserve, contestazioni e contenzioso	pag.13
Art. 14 - Rispetto dei contratti di lavoro e verifica regolarità contributiva	pag.13
Art. 15 - Obblighi relativamente al personale a carico della ditta aggiudicataria e rispetto Codice di comportamento	pag.14
Art. 16 - Riservatezza	pag.14
Art. 17 - Clausola pantouflage	pag.15
Art. 18 - Cessione del contratto. Cessione dei crediti	pag.15
Art. 19 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	pag.15
Art. 20 - Risoluzione del contratto	pag.15
Art. 21 - Rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale	pag.16
Art. 22 - Sicurezza e trattamento dei dati personali	pag.17
Art. 23 - Definizione delle controversie	pag.17
Art. 24 - Regolamenti di riferimento	pag.18
Art. 25 - Richiami normativi applicabili al contratto	pag.18
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE	pag.19
Art. 26 - Descrizione degli interventi	pag.19
Art. 27 - Organizzazione degli interventi	pag.21
Art. 28 - Prodotti da utilizzare	pag.22
Art. 29 - Attrezzature e operatori	pag.23
Art. 30 - Obblighi dell'affidataria – referenti	pag.23
Art. 31 - Gestione delle comunicazioni tra affidataria e Comune	pag.24
Art. 32 - Controlli sulle prestazioni	pag.24
Art. 33 - Ordini di servizio	pag.24

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e durata del servizio.

1.1 AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di contenimento delle zanzare per il triennio 2025-2027 nei luoghi pubblici del Comune di Valenza, indicati nel seguito del disciplinare:

- Lotta alla zanzara tigre (*Aedes albopictus*) (interventi larvicidi) – interventi programmati;
- Lotta alla zanzara comune (*Culex pipiens*) (interventi larvicidi) – interventi programmati;
- Lotta adulticida in aree verdi e di pertinenza di edifici pubblici;
- Interventi non preventivabili in situazioni eccezionali;

I servizi saranno i seguenti:

- **N°2 TRATTAMENTI LARVICIDI ANNUALI** (n°2 nell'anno 2025, n°2 nell'anno 2026 e n°2 nell'anno 2027) per controllo zanzare in TOMBINATURE PUBBLICHE cittadine (tombini, bocche di lupo, grigliati di piazzali e vie, parcheggi ed aree verdi, edifici pubblici): interventi da approntare su richiesta del Committente nei luoghi e nei periodi individuati.

INTERVENTI		MESE	TOMBINI DA TRATTARE TOT N°	ZONE TOMBINI TRATTARE
1°	LARVICIDA	GIUGNO	4.608	Rif. Allegato 1
2°	LARVICIDA	LUGLIO	4.608	Rif. Allegato 1

- **N°3 TRATTAMENTI ADULTICIDI ANNUALI** (n°3 nell'anno 2025 n°3 nell'anno 2026 e n°3 nell'anno 2027) per controllo zanzare su aree verdi pubbliche cittadine: interventi da approntare su richiesta del Committente in aree verdi pertinenti GIARDINI PUBBLICI e AREE CIMITERIALI.

INTERVENTO	MESE	AREE VERDI: SCOLASTICHE – FABBRICATI	ALTRE AREE	
1°	ADULTICIDA	GIUGNO	Giardini Togliatti Giardini Aldo Moro Giardini Don Minzoni (<i>n.2 interventi</i>) Giardini Anna Frank Giardini Via Camurati	Cimitero Comunale
2°	ADULTICIDA	LUGLIO	Giardini Togliatti Giardini Aldo Moro Giardini Don Minzoni (<i>n.2 interventi</i>) Giardini Anna Frank Giardini Via Camurati	Cimitero Comunale
3°	ADULTICIDA	AGOSTO	Giardini Togliatti Giardini Aldo Moro Giardini Don Minzoni (<i>n.2 interventi</i>) Giardini Anna Frank Giardini Via Camurati	Cimitero Comunale

Le modalità di esecuzione delle attività sono indicate negli articoli del presente Capitolato speciale e negli allegati predisposti e devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti.

La scadenza del contratto, indipendentemente dalla data del verbale di consegna, resta fissata al 31/12/2027. Sono compresi nel contratto tutte le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali l'Affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Gli importi comprendono altresì tutte le spese per i mezzi, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti e documenti allegati e nell'offerta presentata. L'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Alcuni elementi compresi nel servizio, non espressamente descritti nel progetto, possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati, dalle norme di buona tecnica ed in ultima analisi secondo la definizione che potrà aversi in corso d'opera a cura del Direttore dell'Esecuzione.

Il servizio consta di un unico lotto poiché consente una efficace e coordinata realizzazione del complesso di attività in cui si articola l'oggetto dello stesso e garantisce la razionalizzazione, la qualità del servizio e il contenimento della spesa che ne deriva attraverso una gestione unitaria, anche in considerazione della ripetitività del servizio fra i cicli stagionali e nei vari anni. Restano in carico al Comune ed all'Azienda ASL – Dipartimento di Sanità Pubblica i relativi controlli.

1.2 OBBLIGHI GESTIONALI GENERALI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto, negli atti e documenti di affidamento e nell'offerta da questa presentata, pena la risoluzione del contratto.

La ditta affidataria si impegna a:

- a) garantire i servizi oggetto del presente contratto;
- b) garantire l'impiego di personale selezionato;
- c) gestire in autonomia con organizzazione di personale e mezzi propri i servizi richiesti in osservanza di quanto previsto dal capitolato speciale;
- d) organizzare i servizi con modalità idonee a garantire la continuità degli operatori;
- e) consentire le verifiche disposte dai competenti Servizi comunali per il controllo della corretta esecuzione degli obblighi assunti;
- f) designare un referente del servizio incaricato di mantenere i rapporti con il Servizio competente del Comune per gli aspetti amministrativo contabili e comunicarne il nominativo, l'indirizzo ed i recapiti telefonici e di posta elettronica all'Ente;
- g) garantire l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli addetti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro;
- h) assumersi ogni responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
- i) adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'aggiudicatario restandone sollevato l'Appaltante;
- j) dotare i lavoratori applicati al presente contratto di Dispositivi di Protezione Individuale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Sono a carico dell'impresa affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente affidamento, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La Ditta affidataria dovrà inoltre provvedere (direttamente ed autonomamente) all'invio della NOTIFICA PRELIMINARE al Dipartimento ASL di riferimento, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Ecologia e Ambiente, ed ALLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELL'APPOSITA CARTELLONISTICA ED INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA, prima dell'effettuazione di ogni intervento (sia diurno che notturno), sollevando quindi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dal presente adempimento. Le date di esecuzione di ogni intervento dovranno essere previamente concordate con l'Ufficio Ecologia e Ambiente onde evitare interferenze fra le attività in programma nel territorio comunale.

1.3 ONERI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria si assume i seguenti oneri:

- assicurazioni infortunistiche e previdenziali del personale;
- osservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dotazione dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), relativi alla mansione svolta, al proprio personale impegnato nei servizi oggetto del contratto;
- applicazione al proprio personale dei vigenti specifici contratti di lavoro;
- accensione, per tutta la durata del contratto, di apposite polizze assicurative di cui meglio specificato nel relativo articolo.

Per gli oneri di cui sopra la ditta affidataria non potrà pretendere compensi aggiuntivi di nessun genere.

Il Responsabile del Progetto (RUP), unitamente al direttore dell'esecuzione, procede alla verifica in corso di esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs n°36/2023.

La ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio stesso e di rispettare tutte le disposizioni previste nel presente capitolato, negli elaborati e nel progetto di servizio, precisando che l'offerta presentata da parte della ditta affidataria, forma parte integrale e sostanziale del contratto.

Nel corso delle verifiche dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti.

L'Amministrazione ha il diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto o che comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio.

La sostituzione deve avvenire entro 3 gg. dalla richiesta o immediatamente, qualora sussista l'urgenza.

Art. 2 - Importo del contratto.

L'importo del contratto per lo svolgimento degli interventi descritti negli articoli precedenti, viene stimato in € **11.855,20** (*undicimilaottococinqueeuro/20*) ANNUI, comprensivi degli oneri della sicurezza e ed IVA esclusa, suddivisi nel modo seguente:

ANNO 2025

PERIODO	INTERVENTI	IMPORTO
giugno	larvicidi	€ 1.300,38
luglio	larvicidi e aduaticidi	€ 4.702,41
agosto	adultiadici	€ 4.702,41
giugno – luglio - agosto	straordinari* non programmabili	€ 1.000,00
IMPONIBILE		€ 11.705,20
Oneri sicurezza		€ 150,00
IVA AL 22%		€ 2.608,14
TOTALE COMPLESSIVO		€ 14.463,34

**da contabilizzare e liquidare in relazione alle effettive ore impiegate per effettuare interventi aggiuntivi di lotta alle zanzare non programmabili a priori, nonché in relazione all'ampiezza della zona da trattare.*

ANNO 2026

PERIODO	INTERVENTI	IMPORTO
giugno	larvicidi	€ 1.300,38
luglio	larvicidi e aduaticidi	€ 4.702,41
agosto	adultiadici	€ 4.702,41
giugno – luglio - agosto	straordinari* non programmabili	€ 1.000,00
IMPONIBILE		€ 11.705,20
Oneri sicurezza		€ 150,00
IVA AL 22%		€ 2.608,14
TOTALE COMPLESSIVO		€ 14.463,34

**da contabilizzare e liquidare in relazione alle effettive ore impiegate per effettuare interventi aggiuntivi di lotta alle zanzare non programmabili a priori, nonché in relazione all'ampiezza della zona da trattare.*

ANNO 2027

PERIODO	INTERVENTI	IMPORTO
giugno	larvicidi	€ 1.300,38
luglio	larvicidi e aduaticidi	€ 4.702,41
agosto	adultiadici	€ 4.702,41
giugno – luglio - agosto	straordinari* non programmabili	€ 1.000,00
IMPONIBILE		€ 11.705,20
Oneri sicurezza		€ 150,00
IVA AL 22%		€ 2.608,14
TOTALE COMPLESSIVO		€ 14.463,34

**da contabilizzare e liquidare in relazione alle effettive ore impiegate per effettuare interventi aggiuntivi di lotta alle zanzare non programmabili a priori, nonché in relazione all'ampiezza della zona da trattare.*

L'importo complessivo del servizio per il triennio 2025-2027 a base di offerta è di € **35.565,60**, di cui € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi sono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Gli interventi straordinari dovranno essere contabilizzati in relazione all'ampiezza della zona da trattare e/o delle ore impiegate per effettuare interventi aggiuntivi di lotta alle zanzare non programmabili a priori. L'Ente Appaltante procederà richiedendo l'esecuzione dei servizi oggetto del contratto secondo le effettive necessità, riservandosi di richiedere trattamenti straordinari solo se necessari entro la spesa massima di € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA al 22%. Tali attività rientrano nella fattispecie di cui al successivo art. 8.

Art. 3 - Costi della manodopera e CCNL applicabile.

Ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. n°36/2023 l'importo posto a base di offerta (per il triennio 2025-2026-2027) comprende i costi della manodopera che restano stimati dall'Impresa, all'interno del costo di servizio.

Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. n°36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato risultano essere i seguenti:

- CCNL Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Imprese Pulizia e Servizi Integrati V716;
- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi H011;
- CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi K511;
- CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione K521;
- CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi H012;

vigenti alla data di pubblicazione del presente affidamento.

L'affidatario è tenuto a garantire l'applicazione di tali contratti oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

L'operatore economico che applica un CCNL diverso da quello sopra indicato, deve rendere dichiarazione di equivalenza delle tutele e la relativa documentazione probatoria.

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto.

Oltre al presente Capitolato d'Oneri, formano parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti allegati tecnici:

- Allegato 1 "Tombini"
- Allegato 2 "Stradario città di Valenza"
- Allegato 3 "Dettaglio superfici aree verdi".

L'affidamento viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti sopra indicate, che l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 - Coperture assicurative.

La ditta affidataria è responsabile di ogni danno che derivi all'Amministrazione Comunale e a terzi dall'adempimento del servizio svolto dai propri operatori.

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto dell'Amministrazione Comunale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'affidatario, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n°36/2023 si obbliga a stipulare (e a mantenere efficace per tutta la durata del contratto e dei suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguate polizze assicurative con primari istituti assicurativi a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto, per qualsiasi danno che l'Affidatario possa arrecare all'Amministrazione Comunale, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati personali, etc.

La copertura della predetta garanzia decorre dalla data della consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Affidatario è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

- per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Valenza) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) deve avere un massimale di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro, € 3.000.000,00 per persona e € 1.500.000,00 per danni a cose o animali, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione ed utilizzo di prodotti/sostanze per l'espletamento dell'attività oggetto del presente servizio;
- committenza di lavori e servizi;
- utilizzo di mezzi speciali quali autoscale e altri;
- danni a cose in consegna e/o custodia, nonché a cose presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono i servizi;
- danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto del servizio a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, collaboratori, volontari e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'affidatario del servizio - che partecipino all'attività oggetto del servizio a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni da inquinamento accidentale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

- per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura deve avere un massimale "non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

L'affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. In caso di stipula di nuove polizze in vigenza del contratto, le stesse dovranno avere le prescrizioni minime sopra riportate.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio; pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 6 - Avvio dell'esecuzione delle prestazioni. Sospensione del servizio.

Dopo la stipula del contratto, il responsabile del progetto darà avvio all'esecuzione della prestazione. L'avvio dell'esecuzione del servizio avverrà mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'Affidatario, previa sua convocazione, nel quale verbale la ditta dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio.

Il responsabile del progetto può autorizzare, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs n°36/2023, l'esecuzione anticipata dei servizi anche prima della stipula del contratto. Successivamente il direttore dell'esecuzione provvede, in linea alle disposizioni impartite, a disporre all'operatore economico l'avvio dell'esecuzione.

La sospensione delle prestazioni è regolamentata ai sensi della vigente normativa in materia e, in particolare, dell'art. 121 del D.Lgs. n°36/2023 per quanto compatibile.

Il RUP e il Direttore dell'esecuzione per le rispettive competenze possono disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità o condizioni climatiche avverse, di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

L'ordine di sospensione, che deve contenere la motivazione, è trasmesso all'Affidatario ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso soggetto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni della sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'aggiudicatario.

Art. 7 – Subappalto.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 119 del D.Lgs. n°36/2023. Sarà ammesso, qualora l'affidatario abbia dichiarato di volersene avvalere in sede di presentazione dell'offerta nella misura massima del 50% dell'importo del contratto.

Art. 8 - Modifica del contratto in corso di esecuzione.

La stazione appaltante potrà avvalersi di quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. n°36/2023 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti di legge e nei limiti stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo.

Qualora fosse necessario eseguire un servizio analogo non ricompreso nel contratto iniziale, il quale dovesse prevedere alcune prestazioni non riconducibili ai prezzi concordati nel contratto, i nuovi prezzi saranno così valutati:

- a) desumendoli dai costi orari previsti nei contratti collettivi nazionali di riferimento;
- b) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e la ditta affidataria ed approvati dal responsabile del progetto attraverso sottoscrizione di apposito verbale di concordamento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta proposto in sede di offerta dalla ditta affidataria.

Trova altresì applicazione il comma 9 dell'art. 120 del D.lgs. n°36/2023 *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”.*

Art. 9 - Verifica di conformità.

Entro 6 mesi dalla conclusione del contratto pubblico verrà rilasciato apposito certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del D.lgs n°36/2023.

Art. 10 - Revisione prezzi.

A partire dalla seconda annualità contrattuale e per ogni anno successivo, su richiesta documentata dell'operatore economico giustificativa dell'aumento del costo del servizio, il Comune opererà una revisione dei prezzi sulla base di un'istruttoria condotta dal Servizio competente, utilizzando, in mancanza di pubblicazione dei costi standardizzati del servizio oggetto del presente contratto, gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. La revisione sarà riconosciuta solo laddove si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opererà nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si terrà conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'ISTAT a livello nazionale, con riferimento alla data del 30 settembre (di ogni

anno di richiesta) rispetto al 30 settembre dell'anno precedente e la revisione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. In mancanza si intenderanno confermati i prezzi vigenti.

Art. 11 - Pagamenti. Tracciabilità dei flussi finanziari. Fatturazione.

Il corrispettivo sarà liquidato, per ogni anno di contratto, dietro presentazione di fattura emessa e vistata dal R.U.P./Direttore dell'esecuzione.

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato entro 30 gg. dalla data di accettazione della fattura, a condizione che il DURC sia regolare e che le attività siano state svolte correttamente in conformità al Capitolato d'Oneri.

Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, redatte in lingua italiana, compilate e inviate secondo le leggi vigenti dovranno riportare:

- l'intestazione a COMUNE DI VALENZA - Partita IVA 00314770066;
- il codice IPA 0L726S (identificativo del Settore III -Urbanistica);
- Codice CIG dell'affidamento;

Il Comune di Valenza è soggetto alla normativa sulla scissione dei pagamenti o split payment per gli Enti pubblici, perciò pagherà all'Affidataria il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione.

Nella fattura elettronica nel campo esigibilità IVA va apposto il valore S (scissione pagamenti).

Nel caso le fatture non abbiano le caratteristiche sopra dette saranno respinte alla ditta tramite la piattaforma SDI.

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n°217/2010, Determinazioni ANAC n°8/10 e n°10/10) al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'affidamento. In particolare tutti i pagamenti delle fatture avverranno esclusivamente tramite conto corrente (bancario o postale) dedicato, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà indicato a questa Amministrazione, da parte della ditta affidataria, prima della stipulazione del contratto.

A tal fine l'affidatario in via definitiva è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Fino alla comunicazione di tali informazioni, l'Ente non procederà alla liquidazione di alcuna somma ed a nessun titolo a favore dell'aggiudicatario.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso, dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla sua accensione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti di cui ai precedenti paragrafi avverranno esclusivamente tramite tale conto corrente dedicato.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese e fatturate all'Amministrazione Comunale, quest'ultima acquisirà d'ufficio attraverso strumenti informatici il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'aggiudicatario di cui all'art.119 del D.Lgs. n°36/2023 impiegato nell'esecuzione del servizio.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n°36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC acquisito, l'Amministrazione tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi competenti. La fattura su cui si effettua la trattenuta risulterà totalmente pagata e quietanzata.

Art. 12 - Penali.

L'affidataria è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni, il RUP può procedere all'applicazioni delle penali sotto indicate. In ogni caso l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale di esperire azione per ottenere il risarcimento di eventuali danni.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito, o tramite altro soggetto, a spese dell'affidataria.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e/o inadempienza oppure recuperato mediante escussione della garanzia. Le penali sono cumulabili.

Pertanto la fattura successiva alla sanzione dovrà essere decurtata della somma corrispondente alla sanzione.

L'Amministrazione qualora accerti che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, contesterà per iscritto a mezzo pec l'inadempienza e fisserà un termine entro il quale l'Affidataria deve riscontrare. Trascorso inutilmente il termine stabilito, non superiore a 7 giorni, ed in ogni caso dopo la terza inadempienza sanzionata con l'applicazione di penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo contraddittorio. Le comunicazioni saranno inviate tramite pec.

Fatte salve cause di forza maggiore non imputabili a negligenza dell'Affidataria, tempestivamente segnalate e debitamente documentate, costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali con facoltà dell'Amministrazione di applicare le seguenti penali indicate in tabella:

RIF	INADEMPIENZA	PENALE
1	Ritardo nelle rendicontazioni richieste di cui all'art. 26 del presente disciplinare	€ 100,00 per ogni infrazione
2	Ritardo nell'aggiornamento/trasmissione del programma degli interventi (Art. 26)	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
3	Mancata informazione preventiva all'utenza nel caso di trattamenti adulticidi secondo le modalità prescritte dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza	€ 300,00 per ogni contestazione
4	Differmità dei prodotti utilizzati alle specifiche tecniche e prescrizioni di cui all'Art. 28 del presente disciplinare	€ 300,00 per ogni contestazione
5	Mancato o non conforme utilizzo di attrezzature, mezzi e indumenti come da presente disciplinare tecnico	€ 150,00 per ogni contestazione
6	Mancata o ritardata esecuzione di un intervento straordinario: •dopo 24 ore, scatta la penale per ritardata esecuzione (fatte salve cause di forza maggiore); •dopo 48 ore, scatta la penale per mancata esecuzione (fatte salve cause di forza maggiore); La penale prevista per la mancata esecuzione si somma a quella prevista per la ritardata esecuzione.	€ 600,00 per ogni contestazione
7	Mancata o ritardata esecuzione di un intervento programmato o richiesto di cui all'Art.26 •dopo 48 ore, scatta la penale per ritardata esecuzione (fatte salve cause di forza maggiore); •dopo 120 ore, scatta la penale per mancata esecuzione (fatte salve cause di forza maggiore); La penale prevista per la mancata esecuzione si somma a quella prevista per la ritardata esecuzione.	€ 300,00 per ogni contestazione
8	Inadempienze nei trattamenti larvicidi a seguito dei controlli di qualità (interruzione o la non completa esecuzione del servizio di lotta alla zanzara con raggiungimento di percentuale inferiore al 90% delle caditoie correttamente trattate a seguito di monitoraggi di controlli di qualità da parte del soggetto incaricato)	€ 1.000,00 per ogni infrazione
9	Inadempienze nei trattamenti larvicidi a seguito dei controlli di qualità di (interruzione o la non completa esecuzione del servizio di lotta alla zanzara Culex con mancato raggiungimento del 80% di mortalità delle larve presenti a seguito di monitoraggi di controlli di qualità da parte del soggetto incaricato)	€ 100,00 per ogni tratto di canale
10	Mancata attivazione del ricevitore GPS come richiesto (fatte salve cause di forza maggiore)	€ 200,00 per ogni contestazione
11	Incompleta marcatura elettronica della tombinatura stradale richiesta (fatte salve cause di forza maggiore) superiore al 2%	€ 200,00 per ogni contestazione

12	Rifiuto da parte della Ditta di essere presente all'esecuzione dei controlli di qualità a seguito di richiesta del Comune	€ 300,00 per ogni contestazione
13	Mancata reperibilità del Direttore Tecnico in casi di emergenza sanitaria (la mancata reperibilità si intende dopo tre chiamate a distanza di due ore una dall'altra)	€ 300,00 per ogni contestazione
14	Mancata rispondenza nell'effettuazione delle attività ivi compresa violazione delle norme di legge, sicurezza e prevenzione	€ 500,00 per ogni inadempimento

In caso di reiterazione delle inadempienze l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo complessivo del contratto.

Nei casi sopra indicati, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite e che dunque compromettono l'efficacia dei trattamenti, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni. L'importo della penale verrà detratta dalle fatture emesse successivamente alla determinazione della penale stessa.

In tutti i casi di inadempienza da parte dell'Affidataria alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente capitolato, il contratto può essere risolto ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 122 del D.Lgs. n°36/2023. In particolare costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento:

- a) l'apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
- b) la messa in liquidazione o cessione dell'attività della ditta;
- c) l'impiego di personale non dipendente della ditta;
- d) la ripetuta inosservanza alle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- f) violazione alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e smi;
- g) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza nello svolgimento delle attività affidate;
- h) sospensione, abbandono o reiterata non effettuazione di una o più attività affidate o mancato rispetto della programmazione degli interventi, tale da compromettere la regolare esecuzione delle attività assegnate;
- i) frode nell'esecuzione del servizio;
- l) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- m) comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate;
- n) gravi danni provocati al patrimonio dell'Amministrazione;
- o) mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- p) ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e del D.lgs. n°36/2023.

La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare le attività a terzi, in scorrimento della graduatoria o con una nuova procedura di affidamento, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, danni, maggiori spese.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'ANAC e verrà valutata dall'Amministrazione in termini di grave illecito professionale.

All'Affidataria sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per le attività regolarmente effettuate fino al giorno della risoluzione, detratto l'importo delle eventuali penalità e danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare comunicazione tramite pec di contestazione dell'inadempienza con termine per le controdeduzioni di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione, decorso il quale il RUP assumerà il provvedimento conclusivo del procedimento. L'importo della penale sarà detratto dall'importo dei corrispettivi spettanti all'aggiudicatario.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n°36/2023. In tal caso il Comune, a proprio insindacabile giudizio, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La penale sarà applicata previa contestazione all'aggiudicatario dell'inadempienza rilevata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con possibilità di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento. In assenza di valide controdeduzioni, entro il termine suindicato, verrà comunicato l'ammontare della penale che sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. 13 – Riserve, contestazioni e contenzioso.

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Affidataria ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 7 allegato II.14 del D. Lgs 36/2024 e s.m.i.). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Affidataria; in mancanza devono essere comunicate all'Amministrazione entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Affidataria ritiene gli siano dovute. Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dagli art. 210-211 del D.Lgs n°36/2023. In ogni caso l'Affidataria non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Affidataria la quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro i termini indicati dall'Amministrazione. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, oppure non siano state presentate entro il termine indicato, sono applicate all'Affidataria le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 14 - Rispetto dei contratti di lavoro e verifica regolarità contributiva.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile.

Nei confronti del personale impiegato nel servizio in oggetto devono essere osservate le norme e le prescrizioni del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del servizio svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'esecutore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

L'esecutore è tenuto a garantire all'Amministrazione Comunale che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento:

- a) per l'affidamento del servizio;
- c) per il pagamento delle fatture.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del progetto del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per tali inadempienza accertate, sarà disposto dal Comune, direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza retributiva.

Ai sensi dell'articolo 11 c. 6 del D.Lgs. n°36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e dove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza

della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del progetto e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del progetto provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 15 - Obblighi relativamente al personale a carico della ditta affidataria e rispetto Codice di comportamento.

L'Affidatario dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e dotato di adeguate competenze professionali per la corretta e tempestiva esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e per l'utilizzo delle eventuali attrezzature necessarie.

La ditta deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la ditta affidataria ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

L'affidatario è integralmente responsabile dell'operato del proprio personale dipendente e non, ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate.

L'affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli addetti delle imprese del settore sia nei confronti del proprio personale dipendente sia nei confronti dei soci collaboratori.

Per effetto del contratto, nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, viene instaurato fra il Comune e il personale della ditta affidataria, la quale, con la sottoscrizione del presente contratto, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) modificato dal DPR n. 81/2023, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso DPR e dal Codice di comportamento dei dipendenti, dirigenti e collaboratori del Comune di Valenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26 febbraio 2025, esecutiva, messo a disposizione dell'Affidatario mediante consultazione sul proprio sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente.

La violazione degli obblighi di comportamento può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione ed accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta per iscritto all'aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16 - Riservatezza.

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia venuto in possesso in ragione del presente contratto.

L'affidatario dovrà astenersi dal rilasciare informazioni, dati, interviste sull'attività svolta, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione – Ufficio Ecologia e Ambiente.

Egli è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza predetti.

Art. 17 - Clausola pantouflage.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n°165/2001 e ss.mm., l'affidatario attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Valenza che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti, pena la nullità del contratto.

Art. 18 - Cessione del contratto. Cessione dei crediti.

E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) n°2 del D.Lgs. n°36/2023.

E' fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte del Comune, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023.

La cessione del credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010 ed alle disposizioni di cui alla Legge n°52/1991.

Art. 19 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs. n°159/2011, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n°36/2023 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse, oltre che avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha diritto di recedere dal contratto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 13 D.Lgs. 06/7/2012, n° 95 convertito in Legge n°135 del 07/8/2012, che prevede per il committente il "...diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 – comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n°488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n°488.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC con preavviso di venti giorni dal ricevimento della predetta.

Art. 20 - Risoluzione del contratto.

Oltre a quanto genericamente previsto all'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nel qual caso verrà avviato un contraddittorio con la ditta affidataria secondo le modalità di cui all'art. 122 comma 3 del D.Lgs. n°36/2023 e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. n°36/2023, il Comune potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa danni, quando si realizzi di uno dei seguenti casi:

- 1) subappalto, totale o parziale, non autorizzato;
- 2) interruzione o abbandono del servizio, da parte della ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dal Comune;
- 3) interruzione o sospensione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- 4) gravi irregolarità che possano arrecare danni ai cittadini, ai beni pubblici e/o, anche indirettamente, al Comune;
- 5) inosservanza, da parte dell'affidatario, delle norme di legge relative al personale dipendente e degli obblighi relativi all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, nonché delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie di cui al D.Lgs. n°81/2008;

- 6) quando per la terza volta, il Comune abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria il servizio fornito o l'abbia dovuta richiamare all'osservanza degli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti che, a suo insindacabile giudizio, si siano verificati, anche in caso di applicazione delle penali;
- 7) inadempimenti che determinino un importo massimo complessivo delle penali superiore al 10 per cento del valore del contratto come previsto dall'articolo sulle penali;
- 8) cessione del contratto o cessione del credito che ne deriva non autorizzato dall'Amministrazione, esclusivamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n°36/2023;
- 9) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nell'espletamento dei servizi;
- 10) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, come previsto dall'articolo sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 11) violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 modificato dal DPR n°81/2023 e al Codice di Comportamento adottato dal Comune, qualora possano costituire causa di risoluzione contrattuale;
- 12) casi di cui all'articolo sulla riservatezza;
- 13) mancata copertura assicurativa dei rischi previsti dal relativo articolo, per tutta la vigenza del contratto;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune, da inviarsi all'affidatario via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto:

- l'affidatario sarà tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale;
- la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di espletare una nuova procedura.

Art. 21 - Rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

I servizi oggetto del presente affidamento dovranno svolgersi, a cura dell'affidatario, nel rispetto dell'articolo 57 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, in materia di criteri ambientali minimi (CAM).

Per la disinfestazione da zanzare, i criteri ambientali minimi (CAM) da rispettare includono l'uso di prodotti larvicidi e insetticidi con un basso impatto ambientale, la minimizzazione degli interventi, l'uso di tecniche di controllo integrate, la salvaguardia degli ecosistemi e la comunicazione trasparente con i cittadini.

Elaborazione:

- Prodotti: si devono preferire prodotti larvicidi e insetticidi con un basso impatto sull'ambiente, come quelli a base di sostanze naturali o con un profilo di tossicità ridotto.
- Minimizzazione degli interventi: si deve favorire la gestione ambientale, eliminando o riducendo i luoghi di riproduzione delle zanzare (es. ristagni d'acqua), anziché ricorrere sistematicamente all'uso di prodotti chimici.
- Controllo integrato: si devono adottare tecniche di controllo integrato che combinino la gestione ambientale con l'uso di prodotti larvicidi o insetticidi solo quando necessario e in modo mirato.
- Salvaguardia degli ecosistemi: si deve evitare di danneggiare gli ecosistemi circostanti, in particolare i pesci, le tartarughe e gli insetti utili.
- Comunicazione: si deve informare la popolazione sui rischi associati alla disinfestazione e sulle misure da adottare per minimizzarli.
- Gestione dei rifiuti: i contenitori di prodotti chimici e i materiali di imballaggio devono essere gestiti correttamente, evitando il loro smaltimento nell'ambiente.
- Mappatura dei siti: si deve eseguire una mappatura dei siti sensibili (es. zone con acqua stagnante) per individuare i punti critici e pianificare gli interventi di disinfestazione in modo più mirato.
- Utilizzo di sistemi di nebulizzazione: si consiglia l'uso di sistemi di nebulizzazione che riducono la dispersione di prodotti chimici nell'ambiente.

- **Prevenzione:** è fondamentale prevenire la proliferazione delle zanzare attraverso la rimozione di acqua stagnante, la pulizia dei canali e la gestione delle aree verdi.

Art. 22 - Sicurezza e trattamento dei dati personali.

Le parti si obbligano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali in particolare del D.Lgs. n°196/2003.

Le parti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'aggiudicatario dovrà indicare il soggetto Responsabile del trattamento dei dati personali, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno utilizzati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal contratto di affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

Le parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

La ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune. Il predetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza e sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

La ditta può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'esecuzione del contratto, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'affidatario medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dall'affidatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richieste, ritrasmetterli all'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - Definizione delle controversie.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra il Comune e la ditta affidataria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Alessandria. E' esclusa la competenza arbitrale.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del D.Lgs. n°36/2023 relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del D.Lgs. n°36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano

insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio sarà formato da tre componenti.

Art. 24 - Regolamenti di riferimento.

Nello svolgimento delle attività attinenti il servizio deve essere integralmente rispettato il vigente Regolamento Comunale di igiene, il Piano annuale regionale arboviroso della Regione Piemonte.

Tutte le attività sono sottoposte alla supervisione del personale comunale ed alla vigilanza dei competenti servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda ASL.

Art. 25 - Richiami normativi applicabili al contratto.

Il servizio è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato d'Oneri.

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato d'Oneri e dal contratto, l'esecuzione del servizio si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'aggiudicatario:

- a) il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n°36/2023 e s.m.i.;
- b) il Codice Civile;
- c) tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- d) il D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- e) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione delle prestazioni nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono i servizi oggetto del contratto;
- f) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

In caso di discordanza tra i vari atti e documenti progettuali, deve ritenersi prevalente la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'affidatario dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportati negli altri atti contrattuali.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 26 - Descrizione degli interventi.

Interventi di lotta alla zanzara tigre ed alla zanzara comune. Interventi larvicidi ed adulticidi

La lotta alla zanzara si esplica nelle seguenti attività in parte programmate e in parte a richiesta.

Interventi programmati

La ditta affidataria deve presentare entro il **01 giugno 2025 ed entro il 01 maggio per gli anni successivi (2026 – 2027)** un programma annuale dei cicli di trattamento da eseguire, contenente le date di inizio e fine dei cicli di trattamento mensili e la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato.

Siti di intervento.

L'affidataria dovrà effettuare trattamenti di disinfestazione con l'uso di prodotti larvicidi idonei, in tutte le caditoie e bocche di lupo ubicate nelle aree pubbliche, indicate negli appositi allegati, ivi comprese quelle apparentemente asciutti, scuole, parchi, giardini, cimiteri.

Le zone di intervento sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

AREE VERDI:

Giardini Togliatti Giardini Aldo Moro Giardini Don Minzoni (<i>n.2 interventi</i>) Giardini Anna Frank Giardini Via Camurati
--

ALTRE AREE:

Cimitero Comunale

TOMBINI:

- | | |
|---------------------------|---------|
| ➤ ZONA 1 (CENTRO STORICO) | n°556 |
| ➤ ZONA 2 (URBANA) | n°460 |
| ➤ ZONA 3 (URBANA) | n°1.048 |
| ➤ ZONA 4 (URBANA) | n°753 |
| ➤ ZONA 5 (URBANA) | n°669 |
| ➤ ZONA 6 (URBANA) | n°273 |
| ➤ ZONA 7 (ARTIGIANALE) | n°687 |
| ➤ ZONA 8 (MONTE VALENZA) | n°95 |
| ➤ ZONA 9 (VILLABELLA) | n°67 |

TOTALE	n°4.608
--------	---------

Quantità caditoie e numero interventi.

Il numero complessivo di caditoie (tombini) e bocche di lupo presenti sul territorio comunale e da trattare è stimato in circa n°4.608, su tutte le quali sono richiesti n°5 cicli completi di trattamenti all'anno. Si precisa che variazioni in più di tale quantitativo fino al 5% si considerano quale margine di tolleranza accettabile e non darà origine a variazione del prezzo né in favore del Comune né in favore dell'affidataria.

Attrezzatura e operatori.

Per il trattamento delle caditoie, si richiedono idonee attrezzature quali pompe a pressione di tipo portatile, con serbatoio della capacità idonea per la distribuzione di formulati larvicidi liquidi e attrezzature idonee alla distribuzione di formulati granulari e film siliconici.

Nel trattamento delle caditoie, l'operatore deve assicurare il raggiungimento dell'acqua da parte dei formulati alle dosi prestabilite, evitando che il prodotto esca dal manufatto ed impiegando tutto il tempo necessario all'erogazione della dose richiesta di prodotto.

A seconda delle situazioni l'affidataria può svolgere le operazioni di trattamento a piedi o con cicli/motocicli, evitando in ogni caso lo sversamento del prodotto fuori dal pozzetto e applicando le norme di sicurezza del codice stradale.

Le attrezzature di vario tipo utilizzate devono soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in materia, e sono da descrivere in sede di offerta tecnica.

L'aggiudicataria deve utilizzare per il servizio in oggetto un numero congruo di operatori.

Programmazione e modalità dei trattamenti.

Dovranno essere eseguiti nel rispetto del calendario definito nel programma operativo preventivamente presentato al Comune - Ufficio Ecologia e Ambiente.

Indicativamente le attività dovranno iniziare verso fine inizio giugno e prevedere n°5 (cinque) cicli di trattamento efficace, con periodicità in funzione delle caratteristiche tecniche e della durata della efficacia del prodotto utilizzato, individuato tra quelli indicati al successivo art. 30.

E' possibile anche prevedere nei diversi cicli l'utilizzo di prodotti diversi, riproponendo costantemente la medesima sequenza di intervento delle diverse zone da trattare e completando una zona prima di intervenire altrove ed in seguito essere svolte con un intervallo di norma non superiore a 4 settimane tra un trattamento e l'altro e comunque in funzione delle caratteristiche di persistenza del prodotto utilizzato.

Ogni ciclo di trattamento dovrà essere eseguito nel numero minore possibile di giornate feriali salvo impedimenti legati a condizioni metereologiche, nel rispetto dei turni di lavoro previsti.

In relazione a specifiche esigenze non programmabili, il Comune potrà richiedere un ulteriore trattamento larvicida limitato ad alcune zone nonché di recupero delle caditoie già trattate in caso di piogge intense, senza che ciò comporti compensi o indennizzi aggiuntivi.

Il 95% delle caditoie deve risultare correttamente trattato.

In caso i controlli di qualità effettuati dai soggetti incaricati dal Comune rilevassero percentuali di trattamento inferiori al 95%, i trattamenti dovranno essere ripetuti nelle zone interessate. Qualora la percentuale scenda sotto al 90%, oltre che all'obbligo della ripetizione del trattamento, il Comune applicherà la penale indicata all'art. 12.

A richiesta del Comune, con un preavviso di almeno 48 ore, l'affidatario è tenuto ad essere presente all'esecuzione dei controlli di qualità.

L'organizzazione del servizio e tutti i contatti preventivi necessari al suo corretto svolgimento sono interamente a carico dell'aggiudicataria contraente, ivi compresa la verifica degli accessi alle aree cortilive (compresa eventuale copia di chiavi).

Le chiavi disponibili devono essere restituite alla stazione appaltante due mesi prima della scadenza del contratto, qualora ciò sia compatibile con il trattamento.

Presso tutte le vie deve essere effettuato il trattamento di tutte le tipologie di caditoie presenti (tombini, bocche di lupo, griglie), comprese quelle asciutte e quelle lungo gli spartitraffico di delimitazione delle diverse corsie stradali.

In tratti di vie a scorrimento veloce, i trattamenti devono essere effettuati con modalità che rispettino le condizioni di sicurezza dei lavoratori compatibilmente con la circolazione stradale.

Marcatura elettronica e rendicontazione del lavoro svolto.

Per ogni ciclo di trattamento dovranno essere inviati al Comune entro il lunedì, alla pec: comune@cert.comune.valenza.al.it i report con l'elenco delle caditoie (e per ognuna di esse i dati rilevati dal GPS – coordinate, data, orario) trattate la settimana precedente, con indicato il dosaggio adottato (cc di prodotto x litro H2O).

In caso non sia oggettivamente possibile eseguire la marcatura elettronica, la ditta affidataria deve svolgere la marcatura in modo grafico e deve comunicare nei report settimanali in quali tratti pubblici non è stata eseguita la marcatura elettronica.

Ogni caditoia trattata deve essere oggetto di marcatura elettronica, tramite segnale GPS, secondo le seguenti specifiche:

- la strumentazione GPS in dotazione deve essere in grado di assicurare il segnale con una precisione pari a +/- 5 metri, misurati in campo aperto;

- la pompa atta a spruzzare il prodotto larvicida nelle caditoie deve essere collegata alla strumentazione GPS, in modo tale che con un unico comando si provveda al trattamento ed alla marcatura elettronica.

Il sistema non deve essere manipolabile dall'Affidataria e, pertanto, deve essere dotato di apposita dichiarazione del produttore in cui si certifichi che le informazioni di marcatura elettronica possono essere acquisite solo mediante marcatura GPS.

La quantificazione dei tombini trattati deve avvenire sommando le marcature elettroniche con le marcature grafiche, per ogni ciclo.

Per le aree scolastiche e le aree verdi, deve essere fornito alla stazione appaltante al termine di ogni ciclo una tabella contenente i seguenti dati:

- plesso scolastico/area verde;
- data di trattamento;
- numero di tombini trattati;
- eventuali problematiche di accesso, situazioni anomale;
- note operative.

Occorre comunicare nel report settimanale al Comune:

- eventuali situazioni locali che possano generare criticità potenziali, quali raccolte e ristagni d'acqua in sottopassi stradali, in fontane pubbliche, in cavità di alberi, etc;
- eventuali caditoie rotte o occluse.

Tutte le situazioni che ostacolano il normale svolgimento del servizio vanno segnalate tempestivamente a cura dell'aggiudicataria.

Aggiornamento censimento caditoie e bocche di lupo

A seguito delle attività la ditta dovrà fornire al Comune entro il 31/12/2025 un censimento relativo al numero di caditoie/bocche di lupo presenti per via, scuola/edificio, cimitero, area verde, ecc. aggiornando gli elenchi allegati al presente progetto.

Art. 27 - Organizzazione degli interventi.

Per garantire la massima efficacia e qualità dei trattamenti derivante da una compiuta conoscenza del territorio, gli operatori dovranno essere dotati di idonee attrezzature e delle eventuali abilitazioni dovute per legge, adeguatamente formati sia sulle materie specifiche oggetto del servizio, sia nelle materie inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n°81/2008.

Dovrà essere prevista la formazione sul territorio di uno o più operatori per garantire le eventuali sostituzioni.

I trattamenti programmati dovranno essere eseguiti secondo il calendario indicato nel programma operativo che dovrà essere preventivamente presentato al Comune insieme al numero degli operatori impiegati, adeguato al lavoro da svolgere. Ogni ciclo di trattamento deve essere concluso entro quindici giorni lavorativi, salvo eventi meteorologici, così da garantire l'efficacia e il livello qualitativo degli interventi effettuati. In caso di interruzioni del servizio causate da eventi meteorologici, il trattamento dovrà essere ripreso il giorno successivo alla cessazione dell'evento.

Nella giornata del sabato di ogni settimana, dovranno essere recuperati i trattamenti non effettuati nell'arco della settimana. Sono fatti salvi diversi accordi tra l'Affidataria e il Comune con esplicito riferimento ad interventi di recupero conseguenti ad eventi di pioggia.

Per tutti gli interventi a richiesta del Comune, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate e comunicate al massimo entro 12 ore dalla data prevista per l'esecuzione, dovranno essere effettuati sulla base dello stato di urgenza, ed essere portati a compimento entro un minimo di 24 ed entro un massimo di 48 ore dalla richiesta, sulla base della classificazione dell'urgenza effettuata dal Comune a suo insindacabile giudizio. L'intervento sarà effettuato da operatori addestrati ed in numero adeguato alla problematica.

Gli interventi da eseguire in luoghi frequentati da utenza sensibile (es. scuole, asili) dovranno essere eseguiti, salvo cause di forza maggiore, in assenza nei locali da trattare dell'utenza stessa. Le operazioni all'aperto devono essere eseguite in condizioni ambientali e meteorologiche favorevoli e devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alcuno.

Tutti gli interventi oggetto del servizio affidato, dovranno essere eseguiti con l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel rispetto della legislazione vigente, al fine di ottimizzare la quantità dei principi attivi distribuiti, garantendo il minimo impatto ambientale, la sicurezza degli operatori e degli eventuali utenti dei siti.

Il servizio dovrà inoltre essere svolto nel rispetto di eventuali direttive sanitarie che l' Azienda ASL - Dipartimento di Sanità Pubblica dovesse impartire, nonché di indicazioni dell'Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune.

Art. 28 - Prodotti da utilizzare.

Per la lotta alla zanzara nelle caditoie di cui all'art. 28, è consentito esclusivamente l'utilizzo di larvicidi contenenti i seguenti principi attivi o sostanze:

- *Bacillus thuringiensis var. israelensis* in associazione a *Lysinbacillus sphaericus*;
- *Diflubenzuron* (nelle aree in cui non è stata verificata resistenza in *Culex pipiens*);
- *Polidimetilsiloxano* (PDMS *silicone*);

con l'obbligo di adeguarsi a indicazioni impartite dalla Regione Piemonte, dall'Azienda ASL di Alessandria e dai Ministeri competenti.

Gli interventi adulticidi di cui all'art. 28 devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale. I disinfestanti scelti devono essere a base di piretrine naturali o di piretroidi (anche sinergizzati con piperonil butossido), senza solventi pericolosi.

Nell'utilizzo dei prodotti devono essere rispettate le indicazioni ritenute dal Ministero della Salute necessarie al loro impiego; in nessun caso si deve derogare a tali indicazioni e a quelle riportate nell'etichetta dei prodotti.

Tutti i prodotti impiegati devono essere registrati come biocidi/presidi medico-chirurgici e muniti di autorizzazione sanitaria.

L'aggiudicataria deve indicare nell'offerta i formulati adulticidi che intende utilizzare, allegando etichetta, scheda tecnica e scheda di sicurezza di ciascuno di essi. Non potranno essere utilizzati formulati che contengano in etichetta i pittogrammi corrispondenti ai seguenti codici: GHS05 – GHS06 – GHS08.

I formulati proposti devono essere registrati come Presidi Medico Chirurgici per la lotta all'esterno contro le zanzare in ambito civile. Non sono ammessi formulati che presentano nella composizione (desunta dalla sez. 2 e 16 della scheda dati di sicurezza) coformulanti classificati con la frase di rischio:

- R40 "possibilità di effetti irreversibili";
- R45 "puo' provocare il cancro";
- R49 "puo' provocare il cancro per inalazione" accompagnata dal simbolo T+teschio;
- R61 "puo' danneggiare i bambini non ancora nati";
- R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati".

Sono da preferire formulati con assenza di odori o effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni e l'assenza di fitotossicità alle normali dosi di utilizzo, privilegiando altresì i formulati che, a parità di efficacia, presentano un miglior profilo tossicologico rispetto al dosaggio DL50 (mg/kg) su ratto. La diluizione dei prodotti deve essere conforme con quanto indicato nella scheda tecnica registrata presso il Ministero della Salute e deve essere altresì conforme a quanto specificato sulla scheda del produttore.

Non è ammessa nessuna diluizione non prevista dalla scheda tecnica/ etichetta del prodotto.

Per ogni trattamento ed in ogni fase attiva della stagione, deve essere costantemente garantita la necessaria quantità e tipologia di prodotti e materiali.

Entro il 01 giugno 2025 ed entro il 01 maggio di ogni anno (2026 – 2027) la ditta dovrà trasmettere al Comune di Valenza la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato per i trattamenti larvicidi. In caso di trattamenti adulticidi la ditta dovrà fornire copia delle schede tecniche e delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

È facoltà del Comune anche a seguito di richiesta da parte dell'ASL, chiedere la sostituzione dei formulati usati qualora non soddisfino le caratteristiche previste o al verificarsi di fenomeni di resistenza.

L'Affidataria è responsabile dei prodotti utilizzati che devono essere a norma e registrati.

Art. 29 - Attrezzature e operatori.

L'Affidataria deve essere dotata di:

- Attrezzature di vario tipo idonee a soddisfare le esigenze dei trattamenti e le norme di buona tecnica in materia e tali da non provocare disturbo o irradiazione alle aree ed edifici limitrofi a quelli da trattare;
- Automezzi idonei all'esecuzione dei trattamenti, che dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice;
- Operatori idonei ed adeguatamente addestrati, nonché in numero adeguato per tutte le operazioni oggetto dell'affidamento e dotati di eventuali abilitazioni dovute per legge. Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio dovrà essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i dispositivi ad alta visibilità e di protezione individuale necessari, come previsto dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale addetto, durante i trattamenti in luoghi ed aree pubbliche, deve risultare facilmente visibile ed identificabile per l'attività che sta svolgendo, con divise identificative sia della ditta che della attività esercitata.

Art. 30 - Obblighi dell'affidataria – referenti.

L'Affidataria è tenuta:

- all'esatta e puntuale attuazione del piano operativo presentato al Comune a seguito dell'affidamento del servizio;
- al rispetto dei tempi di interventi indicati;
- all'esecuzione del numero di trattamenti e su tutta l'area indicati nel presente capitolato;
- ad utilizzare i prodotti ed attrezzature indicati nel presente capitolato, idonei agli interventi e conformi alle normative vigenti;
- a rispettare tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prescritti dal D.lgs. n°81/2008;
- a provvedere (direttamente ed autonomamente) all'invio della NOTIFICA PRELIMINARE, prima dell'effettuazione di ogni intervento (sia diurno che notturno), al Dipartimento ASL di riferimento, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Ecologia e Ambiente, sollevando quindi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dal presente adempimento;
- a concordare le date di esecuzione di ogni intervento con l'ufficio Ecologia e Ambiente onde evitare interferenze fra le attività in programma nel territorio comunale;
- ad apporre nei luoghi da trattare una adeguata cartellonistica per informare la cittadinanza sulle attività di prevenzione e lotta intraprese e sulle buone pratiche che i cittadini devono applicare per contenere il disagio;
- a presentare, mediante comunicazione alla pec: comune@cert.comune.valenza.al.it, all'Ufficio Ecologia e Ambiente, i report dei trattamenti effettuati come indicato in precedenza;
- ad osservare i Piani e le linee guida regionali che recano indicazioni per supportare l'attività degli operatori e garantire interventi omogenei sul territorio regionale, reperibili sul sito della Regione e le eventuali indicazioni dell'Azienda ASL di Alessandria;
- al rispetto di ogni raccomandazione e prescrizione indicata nel presente capitolato.

Su richiesta dell'Ufficio Ecologia e Ambiente, l'Affidataria è inoltre tenuta ad operare il controllo di situazioni di criticità che si dovessero presentare in aree private, al fine di riferire in merito ad eventuali provvedimenti da assumere.

L'Affidataria dovrà fornire al Comune entro 15 (quindici) giorni dall'affidamento, i nominativi ed i recapiti telefonici (compreso cellulare di servizio) ed e-mail delle sottoindicate figure che dovranno essere rintracciabili e contattabili telefonicamente in orario di lavoro e poter ricevere e trasmettere comunicazioni di posta elettronica in caso di emergenze, anche fuori dall'orario di lavoro:

- del Referente Tecnico Unico (RTU) incaricato del coordinamento e controllo delle attività descritte nel presente capitolato;
- del Referente Tecnico Operativo (RTO) in funzione di vice RTU qualora quest'ultimo non sia presente o affidi in delega parte delle attività di coordinamento e controllo. Per proprie esigenze organizzative potranno essere nominati anche più RTO (ad esempio un RTO per ogni tipologia di attività oggetto del presente capitolato);
- altre figure di riferimento che l'Affidataria ritenesse necessarie per agevolare l'esecuzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un recapito telefonico H24 e 7 giorni su 7, utile nel caso di emergenze sanitarie.

Ogni cambiamento dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Art. 31 - Gestione delle comunicazioni tra affidataria e Comune.

Le comunicazioni tra Comune e Affidataria, potranno essere effettuate telefonicamente, via mail ordinaria, tramite pec, in funzione della maggiore o minore necessità di formalizzazione.

Qualora necessario, potranno essere organizzate riunioni operative tra Affidataria e Comune, anche in modalità telematica, in eventuale presenza anche di personale dell'ASL e/o della ditta che opera il controllo di qualità del servizio.

Art. 32 - Controlli sulle prestazioni.

L'Affidataria dovrà eseguire il servizio con la diligenza professionale necessaria. Sulla corretta esecuzione dei trattamenti di lotta alla zanzara, l'Amministrazione opererà controlli di qualità avvalendosi di operatori appositamente incaricati. Controlli sono altresì eseguiti su tutti gli interventi affidati, tramite tecnici dell'Amministrazione anche unitamente a tecnici dell'Azienda ASL – Dipartimento Sanità Pubblica.

La ditta affidataria è tenuta a tal fine a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l'Amministrazione.

Il numero, la periodicità dei controlli e la scelta delle aree da verificare, è a discrezione ed insindacabile giudizio dell'Amministrazione che si riserva di chiedere che siano presenti i tecnici dell'Affidataria.

Art. 33 - Ordini di servizio.

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione possono inviare all'esecutore appositi ordini di servizio nei quali sono indicate particolari disposizioni.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale; qualora l'esecutore non adempì la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'esecutore dovrà rispettare i tempi di esecuzione indicati dal Direttore dell'Esecuzione e dovrà restituire report, indicante quantomeno la data di effettuazione di ogni ordine di servizio, entro 5 giorni dal termine di esecuzione degli stessi.